



Regolamento per le borse di studio e di approfondimento

[D.R. n. 1129/2016 del 3 ottobre 2016 - Modifiche](#)

[D.R. n. 666/2015 del 22 maggio 2015 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 4332 del 28 marzo 2012 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 2451 del 22 febbraio 2012 - Modifica](#)

[D.R. Prot. n. 12012 del 29 settembre 2011 - Emanazione](#)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse finalizzate allo studio e all'approfondimento (di seguito denominate "borse di approfondimento") di specifiche tematiche nell'ambito delle varie aree disciplinari sulla base di un apposito progetto scientifico.
2. Le borse sono conferite a seguito di una selezione pubblica fra candidati aventi requisiti curriculari predefiniti nel bando e selezionati su criteri prevalentemente di merito. Possono essere finanziate anche da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni.
3. Le borse di approfondimento possono essere destinate a studenti dell'Università di Pisa dei corsi di laurea, laurea magistrale, o equipollenti, scuole di specializzazione e master nonché a coloro che abbiano conseguito presso l'Università di Pisa, da non più di diciotto mesi, i predetti titoli di studio o il dottorato di ricerca. Le borse di approfondimento possono essere destinate anche a studenti iscritti o laureati presso Atenei coinvolti in convenzione con l'Università di Pisa purché nella stessa sia previsto il rilascio del titolo congiunto. Nel bando di concorso saranno specificati i corsi di studio ai quali gli studenti devono essere iscritti e/o i titoli di studio che devono essere posseduti, ai fini dell'ammissione alla selezione.

Articolo 2

Diritti e doveri del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio previste seguendo le indicazioni e sotto la guida di un docente universitario che svolge le funzioni di tutor. Ha altresì l'obbligo di presentare al Direttore della struttura didattica-scientifica di riferimento dell'Università di Pisa, con periodicità trimestrale, una relazione sulle attività svolte, vistata dal tutor.
2. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.
3. Le borse non sono cumulabili con altre borse universitarie a qualunque titolo conferite, con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica.

4. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Sono altresì incompatibili con contratti stipulati con l'Università di Pisa a qualunque titolo.
5. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria e di ricerca in ambito universitario.
6. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Articolo 3

Durata e importo delle borse

1. Le borse hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; possono essere prorogate una sola volta per un periodo massimo pari alla durata iniziale e soltanto al fine di completare l'attività di approfondimento prevista dalla borsa.
2. La stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente Regolamento per più di due anni complessivi.
L'importo lordo beneficiario della borsa non deve essere inferiore a euro 780,00 e non superiore a euro 2.600,00 mensili.

Articolo 4

Regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse

1. Il regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse è dettagliato nell'[allegato A](#).

Articolo 5

Bando di selezione

1. La selezione dei candidati per il conferimento di una borsa è effettuata mediante un bando di concorso pubblico emanato dalla struttura interessata, che prevede la valutazione del curriculum di coloro che hanno presentato domanda, integrata eventualmente da un colloquio.
2. Il bando deve specificare:
 - le attività di approfondimento che il borsista dovrà svolgere;
 - i titoli di studio che devono essere posseduti o il corso di studio al quale il candidato deve essere iscritto per poter partecipare al concorso;
 - le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - il curriculum del candidato nel quale siano indicati, tra l'altro, gli eventuali titoli universitari o scientifici posseduti;
 - ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione dalla selezione;
 - i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati;
 - le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti.

3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura e non può, in nessun caso, essere fissata in data anteriore al quindicesimo giorno successivo alla stessa data.
4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
5. Il bando è approvato dal consiglio della struttura interessata su proposta del tutor accademico e la selezione è indetta con provvedimento del Direttore della struttura interessata.
6. Nel caso di borse previste in progetti di approfondimento finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del decreto di indizione della selezione.
7. I bandi sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e della struttura e della struttura interessata.

Articolo 6

Selezione dei candidati e conferimento delle borse

1. Per ogni bando la commissione di selezione è composta dal Direttore della struttura, che la presiede, dal tutor accademico e da un altro componente nominato dal consiglio della struttura interessata tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo esperti delle tematiche della borsa.
2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente specificati dalla commissione stessa preliminarmente allo svolgimento della selezione, con particolare riguardo all'adeguatezza del curriculum presentato dal candidato alle attività di approfondimento da svolgere.
3. Al termine della valutazione la commissione individua il vincitore e formula la graduatoria degli idonei, ovvero, se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca un certo numero di candidati, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, ad un colloquio.
4. Il colloquio dovrà tendere ad accertare l'adeguatezza del curriculum del candidato alle attività di studio e di approfondimento da svolgere. Al termine la commissione individua, in base alla valutazione dei curricula e all'esito dei colloqui, il vincitore e formula a graduatoria degli idonei.
5. Dei lavori della commissione relativi alla selezione svolta viene redatto un verbale.
6. Gli atti sono approvati con provvedimento del Direttore della struttura interessata e pubblicati sul sito web dell'Ateneo e della struttura stessa.
7. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore della struttura didattico-scientifica. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal Direttore della struttura interessata sulla base di motivate esigenze.

Articolo 7

Recesso, sospensione, proroga e decadenza

1. Se si verifica il recesso del borsista, su proposta del tutor accademico, la borsa è conferita dal

Direttore della struttura didattico-scientifica al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria.

2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore della struttura didattica-scientifica, previo parere favorevole del tutor accademico. Nel caso di congedo di maternità e/o paternità e, solo per il personale co.co.co, anche i congedi parentali, per ricominciare a decorrere quanto la causa impeditiva sia cessata.

3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del Direttore della struttura didattico-scientifica su proposta del tutor accademico.

4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui al comma 1 dell'art. 2. La decadenza è disposta, sentito il tutor accademico, dal Direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato.

Articolo 8

Gestione decentrata delle borse

1. I procedimenti e provvedimenti connessi con il presente Regolamento, compresi quelli in materia di accesso agli atti e di pagamento dei ratei delle borse, sono gestiti dalla struttura interessata, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del Direttore e del Responsabile amministrativo.

2. Le borse sono corrisposte al borsista in rate mensili posticipate.

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo: www.unipi.it.

2. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difforni dal presente Regolamento, le disposizioni normative previste da istituzioni pubbliche sovranazionali o internazionali in materia di attribuzione di borse di studio e ricerca attraverso le Università.